

## AVVISO ALLA CITTADINANZA

A seguito dell'entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011 art.15), dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre Pubbliche Amministrazioni e Gestori di Pubblici Servizi (art.40, D.P.R. 445/2000).

Pertanto, gli Uffici Comunali dello Stato civile e di Anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto per uso privato; questo comporta che i certificati dell'anagrafe (residenza, stato di famiglia e contestuali, esistenza in vita, ecc.) verranno rilasciati con la dicitura **“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori di pubblici servizi”**.è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo (art.4 della tariffa all. A al D.P.R. 642/72) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art.46, D.P.R. 445) ma non si paga niente (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autentica della firma, basta allegare la fotocopia del documento d'identità; sarà cura delle Pubbliche Amministrazioni e dei Gestori dei Pubblici Servizi provvedere alle verifiche tramite l'acquisizione diretta delle notizie dalle stesse Pubbliche Amministrazioni..

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre rilasciare le autocertificazioni anche quando abbia a che fare con istituzioni private: banche, assicurazioni, agenzie d'affari, poste italiane, notai (art.2, D.P.R. 445).

01 gennaio 2012